

## SCHEMA DI CONTRATTO

**Lavori di restyling con miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio dell'impianto di Viterbo Mimosa CIG A034A58095; CUP: G89I23000550002.**

**TRA**

**COTRAL Spa**, con sede in Roma, via B. Alimena n. 105, codice fiscale, partita iva [●], qui rappresentata dal Dott. [●], nella sua qualità di [●] munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto in forza di [●], che qui si allega in copia come **Allegato** \_\_ (di seguito, anche "**Società**" il "**Committente**" la "**Stazione appaltante**" "**COTRAL SPA**")

**e**

....., con sede in ....., Via ..... n. ...., codice fiscale e partita iva [●], iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] al n. [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di [●], munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto in forza di [●], che qui si allega in copia come **Allegato** \_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo \_\_\_\_\_, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

2- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

nonché l'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_.

(di seguito, anche il "**Contraente**", l' "**Affidatario**" o l' "**Appaltatore**");

(il Committente e l'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**")

### **PREMESSO CHE :**

- con Provvedimento DG. n° 107 del 29.11.23 è stata autorizzata la Procedura Negoziata n. 6/2023, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 25, 50, co 1, lett. c, e 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento lavori di restyling con miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio dell'impianto di Viterbo Mimosa;
- con comunicazione prot PU [.....], COTRAL ha disposto l'aggiudicazione dei lavori di restyling con miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio dell'impianto di Viterbo Mimosa in favore di [.....].

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse del presente Contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non materialmente allegati, la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di

**COTRAL Spa**  
Sede legale:  
Via Bernardino Alimena, 105  
00173 Roma  
T +39 06 72 05 2913  
F +39 06 72 05 2809

P. Iva, Codice Fiscale,  
Registro Imprese Roma: 06043731006  
Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.  
REA Roma n. 0942379

Socio unico



dichiarazione, L'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentati in sede di gara.

Il presente Contratto è regolato:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche il "Codice dei contratti pubblici" e/o il "Codice") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per questi ultimi limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente Contratto, CS ed atti di gara;
- b) D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- c) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro eventuali successive modificazioni nonché ogni altra norma attinente le prestazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;
- d) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione, compenso o indennizzo, contro l'Amministrazione Appaltante;
- e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Al presente Contratto si applica altresì il Protocollo di integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta di gara e le clausole ivi richiamate.

L'Appaltatore opera nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera pena la risoluzione del Contratto. L'Appaltatore in particolare opera nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) del UE quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i Regolamenti UE n. 833/2014 e s.m.i.; n. 765/2006 e s.m.i.; n. 269/2014; n. 692/2014 e s.m.i.; n. 263/2022 s.m.i., con particolare riferimento alle limitazioni di carattere soggettivo e ai divieti di acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione Europea dei prodotti in essi indicati nonché delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili. Resta inteso che il rispetto delle previsioni di cui al precedente capoverso sussiste fintantoché e nei limiti in cui restano in vigore le misure restrittive adottate.

## **Art. 2 - Oggetto**

Il presente Contratto ha ad oggetto lavori di restyling con miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio dell'impianto di Viterbo Mimosa. Rientrano nell'oggetto dell'appalto tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per realizzare il lavoro, completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto denominato "Carbon Neutrality | Restyling con miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio dell'impianto di Viterbo Mimosa" - Edizione novembre 2023 - ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e nell'eventuale offerta migliorativa così come accettata dal Committente.

L'esecuzione del lavoro va sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

## **Art. 3- Importo contrattuale**

L'importo complessivo dell'appalto viene indicato in € ..... (euro /00) più IVA, comprensivo dell'importo degli oneri della sicurezza pari ad € 24.209,96.

Il ribasso percentuale offerto, da applicare al Computo Metrico Estimativo posto a base di gara, è pari a ...%

L'IVA resta a carico dell'acquirente. L'appalto è finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Committente.

Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, è prevista in favore dell'Appaltatore, ove richiesta, la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) sul corrispettivo della prestazione contrattuale, in ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo l'effettivo inizio delle rispettive

prestazioni debitamente accertato dalla Direzione dell'esecuzione.

L'anticipazione sarà corrisposta anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

L'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione verrà erogata da Cotral Spa solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo di dette garanzie verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Cotral Spa. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione contrattuale non dovesse procedere per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo necessarie per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 4 - Durata dei lavori**

La durata del presente Contratto è di 170 giorni naturali e consecutivi [salva offerta migliorativa] decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori che dovrà essere necessariamente redatto e sottoscritto entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini sopra descritti può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine. La richiesta presentata al Direttore dei Lavori, deve essere inoltrata ed approvata dal RUP incaricato. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 5- Disciplina del rapporto**

Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente Contratto, è altresì disciplinato dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'Affidatario presentate in sede di gara, dalla Lettera di Invito e dal Capitolato Speciale denominato "Carbon Neutrality | Restyling con miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio dell'impianto di Viterbo Mimosa" - Edizione novembre 2023 - ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e nell'eventuale offerta migliorativa così come accettata dal Committente.

#### **Art. 6 - Descrizione, modalità di esecuzione e consegna dei lavori**

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 9,10,11,12 e 13 del Capitolato Speciale.

Entro e non oltre il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto e quella del verbale di inizio lavori l'appaltatore dovrà fornire al RUP/DL la documentazione elencata all'art 9 comma 1 del Capitolato Speciale.

#### **Art. 7 - Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa**

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in tema di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 110, del D.Lgs. 36/2023

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto collettivo nazionale e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per tutto il periodo di validità del Contratto, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari/subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; e ciò anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi.

L'Appaltatore si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente. In ogni caso, l'Appaltatore dichiara di manlevare e tenere indenne COTRAL da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. 36/2023.

#### **Art. 8 – Oneri, obblighi-spese ed adempimenti a carico dell'impresa**

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice, e quindi sono compresi e compensati dai prezzi contrattuali, gli oneri, gli obblighi e le spese come specificato all'art 16 del Capitolato Speciale.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni e le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di COTRAL.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne COTRAL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza sanitarie vigenti, anche da parte delle imprese esecutrici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da COTRAL, nonché a dare immediata comunicazione a COTRAL di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

L'appaltatore è tenuto comunicare a COTRAL ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a COTRAL entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di COTRAL.

L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con COTRAL.

L'eventuale sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del Contratto. In tal caso COTRAL procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 9- Controlli**

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del Contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 10 -Metodo di valutazione e compenso**

Il Contratto è stipulato a corpo.

Le opere, le prestazioni e le provviste oggetto dell'appalto sono compensati a corpo.

Il pagamento avviene in base a quanto stabiliscono gli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Speciale ed all'art 11 del presente Contratto.

#### **Art. 11 – Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.**

Il corrispettivo del Contraente per l'esecuzione del contratto sarà pari all'offerta formulata ed approvata, I.V.A. ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd Split Payment) esclusa.

Il corrispettivo dovuto sarà versato al Contraente, previa verifica della corrispondenza del servizio erogato (cd Entrata Merce), a quanto richiesto, dietro presentazione di fattura posticipata in regime di "Split Payment") da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti: Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: COTRAL SPA; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 – 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX. Le fatture dovranno contenere, oltre l'imponibile e le eventuali spese esenti, anche l'importo dell'IVA con la codifica prevista per le: Operazioni assoggettate a Split Payment (con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972). Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018, la disciplina dello "split payment" non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai c. 1, 1 bis e 1 quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad es: copia del DDT, dell'Ordine SAP, delle relazioni, dei consumi ecc.) utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione. Per i soggetti "esonerati" dall'obbligo di emettere la fattura in formato xml, la stessa, unitamente agli eventuali citati allegati, dovrà essere trasmessa, in formato pdf, all'indirizzo: pec.fatture@cotral.legalmail.it

La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice CIG e, ove previsto, il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo SdI (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati al comma che precede, saranno liquidate entro i termini di cui al D.lgs. 231/2002 così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 decorrenti dalla data del ricevimento della fattura ovvero dalla data di accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel CS, o in quelli diversamente concordati tra le parti.

Ai fini del pagamento, il Contraente allega al contratto sub ovvero trasmette prima della maturazione del corrispettivo, a COTRAL, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

- 1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- 2) le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con l'impegno a comunicare ogni variazione.

COTRAL si riserva di richiedere la compilazione di un "Modulo Acquisizione Dati" al fine di censire il Contraente nei propri sistemi informativi contabili e di comunicare al Contraente anche un "codice fornitore univoco" generato dal sistema <<Vendor Invoice Management>>.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima dell'erogazione del corrispettivo, COTRAL deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, COTRAL è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del Contraente e versare la somma all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed il Contraente a sospendere la decorrenza dei termini di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione richiede la trasmissione/acquisizione del D.U.R.C., con validità ai sensi di legge.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura,
- b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura.

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al benessere, da parte del Responsabile del Servizio del Committente, in ordine:

- a) alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente alle prestazioni effettivamente rese;
- b) alla sussistenza di motivi per l'applicazione di penalità.

A tal fine farà fede quanto dichiarato, sottoscritto e verificato, al netto dei controlli e dei collaudi,

sull'apposito sistema informativo e la valutazione delle performance effettuate secondo le indicazioni fornite al capitolo 12.

In presenza di una delle condizioni previste al precedente punto, gli importi relativi saranno detratti in ordine prioritario:

- 1) dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento;
- 2) dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto.

L'ammontare delle eventuali penali previste sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Contraente, su richiesta documentata di COTRAL, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.LGS. N. 36/2023 e del DPR n.207/210, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformità, e del previo rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

Il pagamento degli interessi di mora sarà versato al Contraente, previa acquisizione di idoneo documento contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente al prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili.

Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs. 231/2002 il Contraente, qualora le richieda, dovrà emettere e trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.

Si applica la clausola di revisione prezzi di cui al successivo art. 12.

Cotral Spa ai sensi 125 del D.lgs. n. 36/2023, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale pari al 20 %.

Tale anticipazione sarà progressivamente recuperata mediante trattenute in pari percentuale sui successivi Certificati di pagamento

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a € 50.000,00, fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 26 del DL 50 del 17 maggio 2022 (oggi legge n. 91/2022).

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di

contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo (certificato di regolare esecuzione) previa presentazione di regolare fattura fiscale; e comunque non prima della redazione della documentazione necessaria ai seguenti scopi: certificazioni/autorizzazioni alla messa in esercizio degli impianti, salvo responsabilità non imputabili all'appaltatore

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

#### **Art 12 – Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT in coerenza con i commi 3 e 4 dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 13- Interessi di mora**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 così come modificato dall'art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs. n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti percentuali.

#### **Art. 14 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il seguente numero **CIG:.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 15 – Penalità**

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori in opera così come definito nell'art. 9 del Capitolato Speciale e nel cronoprogramma (art. 12 del Capitolato Speciale) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto del contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori/prestazioni/forniture non accettabili;
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale;
- nel rispetto del termine stabilito per la presentazione della documentazione.

L'importo delle penalità maturate viene detratto dall'importo del pagamento in unica soluzione o dalla cauzione o dalle ritenute di garanzia e, in mancanza, da ogni credito maturato o maturando dall'Impresa contraente.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

Sono applicate, inoltre, penalità:

- a) pari a Euro 100, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nell'ottemperare a quanto prescritto in materia di allontanamento - dalla proprietà e dalle pertinenze COTRAL Spa - di materiali non accettati, rispetto al termine indicato dalla D.L;
- b) pari a Euro 150, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, rispetto al termine indicato dalla D.L nell'ordine relativo allo smaltimento dei materiali di risulta;
- c) pari a Euro 300, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nell'ottemperare a quanto prescritto, in materia di sgombero finale (della proprietà e delle pertinenze COTRAL Spa), da materiali residui dell'Impresa nonché di ogni mezzo, ogni singolo macchinario, ogni singola attrezzatura di cui l'impresa abbia il possesso e la disponibilità, rispetto al termine indicato dalla D.L
- d) pari a Euro 100, ogni qualvolta non siano reperibili in cantiere i preposti dell'Appaltatore a ricevere gli ordini di servizio, le disposizioni o le istruzioni da parte del DL;
- e) pari al 10% della penalità (di cui alla precedente lettera a) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nella presentazione dei documenti attestanti la posizione del personale dipendente dell'Appaltatore, in ordine agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, rispetto al termine indicato dalla DL

La penale opera automaticamente, di diritto, per il solo fatto dell'inosservanza del termine di ultimazione della fornitura, senza che sia necessario, per la stazione appaltante, emettere preventiva diffida o atto di messa in mora.

Le penalità sono applicate fino ad un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, oltre il quale la Società si riserva, ai sensi del 2° comma dell'art 1456 c.c., la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale, con conseguente risarcimento del danno.

#### **Art. 16 - Risoluzione per inadempimento:**

Ferma restando l'applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, COTRAL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, nei casi di:

- a. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- c. inosservanza del divieto di cessione totale o parziale del Contratto;
- d. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di COTRAL;
- e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'Appaltatore;
- f. avvio di procedure concorsuali;
- g. violazione dei principi di liceità del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza;
- h. laddove presente, grave violazione degli adempimenti collegati all'applicazione della clausola sociale;
- i. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrità;
- l. mancata osservanza del Codice Etico di COTRAL;
- m. mancata redazione e sottoscrizione del Verbale inizio lavori entro 45 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza dei lavori effettuati ai requisiti e prescrizioni del presente Capitolato Speciale, il Committente procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del Contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'Appaltatore.



L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo Contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che gli sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del Contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il Contratto.

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all'Appaltatore.

La risoluzione del Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente.

#### **Art. 17 – Recesso**

Il Committente può recedere dal Contratto:

- a. Per giusta causa;
- b. Per motivi di pubblico interesse;
- c. In caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;
- d. Per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- e. In caso di fallimento dell'Appaltatore;
- f. In caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- g. In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- h. In caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- i. In caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci,
- l. In caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- m. In caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia destinata mandataria nei modi prescritti.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, incluso il mancato utile, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

#### **Art.18- Sospensioni per causa di forza maggiore**

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- Calamità naturali;
- Scioperi documentati dal personale dell'assuntore;

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente all'Impresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne.

#### **Art. 19 – Subappalto**

L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del Contratto  
ovvero

l'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: -----.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), d. Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì

nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto.

In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, il Committente ammette la possibilità di ricorrere al subappalto, nei termini e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fa sorgere, in capo al Committente, il diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del Codice.

#### **Art. 20 – Divieto di cessione dell'appalto**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della COTRAL SPA fino a che il "cessionario", o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 36/2023. Nei sessanta giorni successivi la COTRAL SPA potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate. In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai prestazioni ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la COTRAL SPA avrà facoltà di risolvere il Contratto.

#### **Art. 21 – Cessione dei crediti**

Si applica quanto disposto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 22 – Cauzione definitiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Affidatario ha costituito una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari ad Euro ..... (euro...../00), pari al ..... dell'importo contrattuale, ovvero, in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, di Euro ..... (euro..... /00), pari al .....% dell'importo contrattuale. La cauzione resterà vincolata in favore della Società fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della esecuzione del Contratto.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine Contratto e comunque alla definizione di tutte le pendenze.

Il Committente potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell'Affidatario e derivanti dal Contratto di appalto.

L'Affidatario è obbligata, entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, a reintegrare la cauzione definitiva qualora il Committente, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla cauzione.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell'Affidatario, il Committente tratterrà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata senza interessi, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga e termini di garanzia e comunque al termine delle operazioni di fine Contratto, entro 30 gg. dalla richiesta dell'Affidatario, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta

#### **Art. 23 – Requisiti di ordine generale e morale**

L'Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla COTRAL SPA eventuali fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da COTRAL SPA.

COTRAL SPA ha diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

In ogni caso, COTRAL SPA potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale morale richiesto ai citati artt. 94 e 95 del Codice.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, il DURC negativo, successivo al provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà decadenza dell'appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull'affidabilità dell'impresa affidataria quale contraente.

#### **Art. 24 – Garanzie e responsabilità**

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Affidatario, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti, oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al personale o a beni e cose del Committente in conseguenza dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente Contratto; di contro l'Appaltatore assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopra menzionati ed, a tale scopo, è tenuto a produrre al Committente apposita polizza assicurativa R.C.T. per la copertura dei danni materiali arrecati a Cotral Spa o ai suoi Dipendenti derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente affidamento, da costituirsi secondo le modalità descritte all'art. 27 del CS e valida per l'intera durata del vincolo contrattuale per massimale non inferiore a Euro 500.000,00.

Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale sopraindicato l'Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti del Committente che dei terzi e provvederà al risarcimento fino alla concorrenza dell'importo del contratto se l'importo del danno supera il massimale della polizza. La responsabilità dell'Appaltatore è estesa ad eventuali danni che potrebbero essere provocati ai materiali consegnati dal Committente allo stesso e per tutte le altre tipologie di danni a chiunque cagionati nel corso dell'appalto, in conseguenza delle lavorazioni oggetto del presente affidamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in conseguenza dell'appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro il Committente per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto

L'Appaltatore è altresì responsabile di tutti i danni derivanti dall'impiego di personale privo dei necessari requisiti ed abilitazioni richieste nel CS.

La polizza per la responsabilità civile deve prevedere:

- a. la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso

prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione;

- b. la copertura dei danni biologici;
- c. l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d'opera.
- d. qualora l'appaltatore sia un'Associazione Temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- e. In caso di sospensione, comprovata dal relativo verbale sottoscritto dal DL per una durata superiore ai trenta giorni ovvero nel caso di proroga del contratto, l'Appaltatore è tenuto a prolungare la garanzia assicurativa per un periodo almeno pari a quello della sospensione e/o della proroga e comunque, inderogabilmente fino alla data del certificato di regolare esecuzione.
- f. Il costo della polizza assicurativa suddetta è compreso e compensato dai prezzi contrattuali. g. Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale sopraindicato, l'Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti della "Cotral S.p.a." che dei terzi.
- h. L'Impresa si obbliga a garantire e rilevare la Cotral Spa da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell'appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro la Cotral Spa per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto

#### **Art. 25- Riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Appaltatore che del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto.

#### **Art. 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata

#### **Art. 27 - Gestione interna del Contratto**

COTRAL Spa indica quale struttura responsabile per la gestione del presente Contratto SFE. Il RUP. È Andrea Pulcini (Segreteria SFE tel. 06/7205.....).  
DEC...

#### **Art. 28 – Coordinate bancarie**

L'Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare la Società da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

#### **Art. 29 - Domicilio del contraente**

A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidataria elegge domicilio legale presso  
.....

#### **Art. 30- Documento di valutazione dei rischi**

Omissis

#### **Art. 31 – Trattamento dei dati personali**

L'Affidataria si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed in conformità a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che COTRAL SpA, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali forniti nel pieno rispetto della predetta normativa, in conformità all'informativa resa sul sito web della Società di cui l'Affidataria si impegna a prendere visione.

In particolare il Committente, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, si riserva di disciplinare eventuali trattamenti autorizzati al Committente in qualità di Responsabile del trattamento con un Contratto o con altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite.

#### **Art. 32 – Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01**

L'affidataria dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs 231/01 nonché il Codice Etico di COTRAL ed il PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet [www.COTRALspa.it](http://www.COTRALspa.it), e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e documenti, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L'inosservanza da parte dell'affidataria e di chiunque presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni delle predette norme e documenti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e potrà legittimare COTRAL a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a COTRAL.

#### **Art. 33 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.

#### **Art. 34 – Ulteriori obblighi Appaltatore**

L'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- d) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

e) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

.....  
Legale Rappresentante

**COTRAL Spa**  
Legale Rappresentante

### **Condizioni generali di contratto**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 4 (Durata dei lavori), 8 (Oneri, obblighi, spese e adempimenti a carico dell'impresa), 9 (Controlli), 15 (Penalità), 16 (Risoluzione per inadempimento), 17 (Recesso), 24 (Garanzie e Responsabilità), 33 (Foro Competente).

.....  
Il Legale Rappresentante

SCHENNA